

12 Marzo 2013, ore 11:22

La sentenza della CTR Umbria

L'inconoscibilità dell'inesistenza mette al riparo la detrazione

È legittima la detrazione dell'IVA relativa a fatture soggettivamente inesistenti qualora, secondo i criteri di diligenza media, possa escludersi non solo la conoscenza ma anche la conoscibilità della prospettata inesistenza da parte del cessionario.

di Stefano Loconte - Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA), Giancarlo Marzo - Avvocato, Loconte & Partners

È questo il principio riaffermato dalla Commissione tributaria regionale dell'Umbria nella sentenza n. 136/03/12. Per **operazioni soggettivamente inesistenti** si intendono quelle operazioni avvenute tra soggetti diversi da quelli documentalmente apparenti.

Si considera fatturazione per operazioni "soggettivamente inesistenti" la fattura emessa da un soggetto diverso da quello che ha effettivamente eseguito la prestazione economica, soggetto che in realtà non esiste.

L'Agenzia delle Entrate di Perugia aveva contestato ad una società umbra la soggettiva inesistenza di talune prestazioni di assemblaggio e montaggio acquistate e, con l'emissione di due distinti avvisi di accertamento (per il 2005 ed il 2006), aveva disconosciuto la deducibilità dei costi indicati in dette fatture nonché la detraibilità della relativa IVA. Secondo la ricostruzione prospettata dai verificatori, le prestazioni acquistate dalla società sarebbero state **poste in essere da un terzo soggetto**. Entrambi gli atti impositivi in questione erano stati espressamente motivati dall'Ufficio ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, legge n. 537/1993.

Con la pronuncia in rassegna la Commissione tributaria regionale dell'Umbria, in riforma della sentenza n. 248/08/11 della Commissione tributaria provinciale di Perugia, ha dichiarato la **completa illegittimità degli avvisi di accertamento** emessi, con riferimento, dunque, sia alle rettifiche operate in materia di imposte sui redditi sia a quelle relative all'imposta sul valore aggiunto.

In particolare, dopo aver chiarito che "[...], ai fini delle imposte dirette, il recente D.L. n. 16 del 2012, convertito nella L. n. 44 del 2012, all'art 8 ha **escluso l'indeducibilità dei costi in presenza di fatture soggettivamente inesistenti**, stabilendo altresì l'applicabilità della nuova normativa anche con riferimento a fatti posti in essere precedentemente alla sua entrata in vigore", la Commissione umbra ha confermato la **legittimità della detrazione dell'IVA** effettuata in considerazione della **dimostrata buona fede della società**.

La pronuncia si innesta nel solco tracciato dalla ormai univoca giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che **subordina il disconoscimento del diritto detrazione dell'IVA** sui beni acquistati alla **dimostrazione**, da parte dell'Amministrazione finanziaria, della **colpevole partecipazione del contribuente alla frode** ipotizzata (cfr. Corte di Giustizia UE, sentenza del 21 giugno 2012, cause C-80-11 e C-142/12, per la quale si rinvia a "Entro quali limiti si può negare la detrazione dell'IVA?", il Quotidiano IPSOA del 22 giugno 2012; Corte di Giustizia UE, sentenza del 6 dicembre, causa C-285/11 - cfr. A.Marcheselli, "Frodi IVA del fornitore: responsabilità del cliente solo in casi eccezionali", il Quotidiano IPSOA del 13 dicembre 2012).

Anche i **Giudici nazionali** hanno da tempo iniziato un lento ma inesorabile processo di allineamento alle decisioni della Corte di Giustizia europea. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, infatti, "il soggetto, sul quale grava l'onere di conoscere, in tanto si sottrae alla conseguenza dell'inadempimento del suo vincolo in quanto dimostri:

a) di non essersi trovato nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità dell'oggetto della conoscenza da acquisire;

b) che, nonostante il possesso della capacità cognitiva adeguata all'attività professionale svolta in occasione dell'operazione contestata e nonostante la sua esplicazione volta ad adottare un comportamento cognitivo idoneo, egli non è stato in grado di abbandonare lo stato di ignoranza del carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti collegati all'operazione"

(cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 1364 del 21 gennaio 2011 - "L'incolpevole ignoranza apre la strada alla detrazione", il Quotidiano IPSOA del 26 gennaio 2011; con particolare riferimento alla tematica dell'onere riferita al caso delle frodi carosello ovvero a quello di fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti, cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 15741 del 19 settembre 2012 - cfr. L.R.Corrado, "Operazioni soggettivamente inesistenti vs frodi carosello", cor

commento di P.Massari, “Frodi carosello e consilium fraudis”, il Quotidiano IPSOA del 11 ottobre 2012).

Copyright © - Riproduzione riservata

Commissione tributaria regionale Umbria, sez. III, sentenza 22/10/2012, n. 136

Copyright © 2013 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152 - Co
Sviluppato da [OS3 srl](#)